



# **COMUNE DI SARCEDO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

---

---

## **Regolamento comunale sui controlli interni**

---

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'08.03.2013.

## Sommario

Art. 1 – Finalità .....	2
Art. 2 – Controlli interni.....	2
Art. 3 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile .....	2
Art. 4 – Controllo di gestione.....	3
Art. 5 – Controllo sugli equilibri finanziari.....	4
Art. 6 – Norme finali .....	4

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 147 e segg. del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti anche "d.lgs. n. 267/2000") e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo modificato con l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, per perseguire – attraverso la regolarità amministrativa e contabile – la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed una sana gestione finanziaria.

## **Art. 2 - Controlli interni**

1. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il sistema di controlli interni è articolato in:
  - a) controllo di regolarità amministrativa contabile, finalizzato a garantire la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente,
  - b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
  - c) controllo sugli equilibri di finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza.

## **Art. 3 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso i pareri, le relazioni, le attestazioni, ecc. dell'Organo di revisione economico-finanziaria, di cui agli artt. 234 e segg. del d.lgs. n. 267/2000, nei casi e nei termini previsti dalla legislazione e normazione in materia.
5. Sulle deliberazioni degli organi collegiali e sulle determinazioni d'impegno di spesa adottate dai responsabili dei servizi, il segretario comunale esprime il parere previsto dall'art. 60 dello Statuto comunale.

6. Negli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio e della giunta e dalle determinazioni dei responsabili dei servizi, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
7. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del d.lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e l'apposizione del "visto" attestante la copertura finanziaria, i quali (parere e visto) sono parte integrante del provvedimento cui si riferiscono.
8. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del segretario comunale, assistito dal personale opportunamente individuato. Sono soggette al controllo le determinazioni d'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, con cadenza almeno annuale.
9. Le risultanze del controllo di cui al precedente comma 8 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'organo di revisione economico finanziaria ed agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al consiglio comunale, a mezzo del sindaco.
10. Il controllo successivo si attua inoltre attraverso i pareri, le relazioni, le attestazioni, ecc. dell'Organo di revisione economico-finanziaria, di cui agli artt. 234 e segg. del d.lgs. n. 267/2000, nei casi e nei termini previsti dalla legislazione e normazione in materia.

#### **Art. 4 - Controllo di gestione**

1. Al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, il Comune applica il controllo di gestione.
2. Al controllo di gestione provvede il Responsabile Area Finanziaria, con la collaborazione dell'Organo di revisione e dei vari servizi.
3. Per le modalità di svolgimento del controllo di gestione si rinvia a quanto già disciplinato dal regolamento comunale di contabilità, così come previsto dall'art. 196, comma primo, del d.lgs. n. 267/2000.
4. Il Comune di Sarcedo, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, può non adottare il piano esecutivo di gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. La Giunta – ai sensi dell'art. 165, comma 9, del d.lgs. n. 267/2000 – approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) che contiene l'ulteriore graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli da assegnare ai Responsabili dei Servizi ai quali è attribuita, pertanto, la relativa responsabilità di gestione.
5. Almeno una volta l'anno – e comunque entro il mese di settembre, in tempo utile affinché l'organo consiliare possa provvedere, con propria deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio, di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 – i responsabili dei servizi predispongono e trasmettono al responsabile del servizio

finanziario ed al segretario comunale una relazione, relativa all'esercizio in corso, sullo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli adempimenti da compiere.

6. I responsabili dei servizi segnalano al responsabile del servizio finanziario l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio, la cui legittimità sarà riconosciuta dall'organo consiliare in tempi utili.
7. Il referto sul controllo di gestione è trasmesso – oltre che agli amministratori (per mezzo del sindaco) ed ai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del d.lgs. n. 267/2000 – anche alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

### **Art. 5 - Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e della legislazione e normazione in materia.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario che entro il 31 luglio di ciascun anno formalizza l'attività di controllo relativa ai primi sei mesi dell'anno di riferimento attraverso un verbale, trasmesso al sindaco, alla giunta, al segretario, all'organo di revisione economico-finanziaria ed ai responsabili di area.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende agli equilibri previsti dalla Parte II (rubricata "Ordinamento finanziario e contabile") del d.lgs. n. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri sia della gestione di competenza sia della gestione dei residui.
4. Nel caso siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, il consiglio comunale intraprende tempestivamente le opportune azioni per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.
5. In occasione delle ordinarie verifiche di cassa svolte – ai sensi dell'articolo 223 del d.lgs. n. 267/2000, con la periodicità ivi prevista – dall'Organo di revisione economico-finanziaria, il responsabile del servizio finanziario ha anche la facoltà di effettuare un ulteriore controllo sugli equilibri finanziari.
6. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000.

### **Art. 6 - Norme finali**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.